

**REGOLAMENTO (CE) N. 977/2007 DELLA COMMISSIONE****del 20 agosto 2007****che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per le mele**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofruttili<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofruttili<sup>(2)</sup>, prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario<sup>(3)</sup>.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2007.

- (2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura<sup>(4)</sup> concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2004, il 2005 e il 2006, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per le mele.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1555/96 deve essere modificato di conseguenza.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofruttili freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2007.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 589/2007 (GU L 139 del 31.5.2007, pag. 17).

<sup>(3)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).

<sup>(4)</sup> GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo di applicazione	Livelli limite (tonnellate)
78.0015	0702 00 00	Pomodori	— dal 1° ottobre al 31 maggio	325 524
78.0020			— dal 1° giugno al 30 settembre	25 110
78.0065	0707 00 05	Cetrioli	— dal 1° maggio al 31 ottobre	3 462
78.0075			— dal 1° novembre al 30 aprile	7 332
78.0085	0709 90 80	Carciofi	— dal 1° novembre al 30 giugno	5 770
78.0100	0709 90 70	Zucchine	— dal 1° gennaio al 31 dicembre	37 250
78.0110	0805 10 20	Arance	— dal 1° dicembre al 31 maggio	271 744
78.0120	0805 20 10	Clementine	— dal 1° novembre a fine febbraio	116 637
78.0130	0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi	— dal 1° novembre a fine febbraio	91 359
78.0155	0805 50 10	Limoni	— dal 1° giugno al 31 dicembre	326 811
78.0160			— dal 1° gennaio al 31 maggio	61 504
78.0170	0806 10 10	Uve da tavola	— dal 21 luglio al 20 novembre	70 731
78.0175	0808 10 80	Mele	— dal 1° gennaio al 31 agosto	882 977
78.0180			— dal 1° settembre al 31 dicembre	78 670
78.0220	0808 20 50	Pere	— dal 1° gennaio al 30 aprile	239 427
78.0235			— dal 1° luglio al 31 dicembre	35 716
78.0250	0809 10 00	Albicocche	— dal 1° giugno al 31 luglio	14 163
78.0265	0809 20 95	Ciliege, diverse dalle ciliege acide	— dal 21 maggio al 10 agosto	114 530
78.0270	0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	— dall'11 giugno al 30 settembre	11 980
78.0280	0809 40 05	Prugne	— dall'11 giugno al 30 settembre	5 806»